

(N. 1766)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MONTAGNANI, SPEZZANO, MARZOLA, MINIO, MANCINELLI,
CERABONA, PUCCI, NEGRI, DE LUCA Luca e MARIANI.

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1956

Divieto di licenziamento dei lavoratori eletti o nominati a cariche pubbliche e candidati alle elezioni amministrative

ONOREVOLI SENATORI. — Questo nostro disegno di legge parte dal presupposto che esiste identità fra democrazia e Governo di popolo e, per maggiore precisione, fra democrazia e sovranità popolare.

Il concetto della sovranità popolare è un principio politico, che costituisce il fondamento e cioè il titolo di legittimità della democrazia e pertanto condizione imprescindibile per l'esercizio di tale sovranità è che il suo fondamento non rappresenti una mera espressione retorica. La nostra Costituzione è fondata su un riconoscimento completo della sovranità popolare e cioè sul principio che la sovranità risiede nel popolo e solo nel popolo.

Nella realtà, tuttavia, molteplici sono i limiti attuali e gravissime le remore all'esercizio effettivo della sovranità popolare e la sola elencazione delle une e degli altri potrebbe riempire un volume.

Tutti i fondamentali diritti della persona umana, ad esempio, sono misconosciuti e lesi dalla sopravvivenza di leggi contrastanti con

la Carta Costituzionale o dal costume reazionario che è, tuttavia, organicamente connesso con la gran parte dei ceti proprietari. È offesa la inviolabilità personale, del domicilio, sono lesi spesso i diritti di associazione, di professare una fede religiosa, di associazione ed anche il diritto di accedere agli uffici ed alle cariche elettive.

A quest'ultima grave violazione vuol far fronte, appunto, il nostro progetto di legge, il quale tende ad impedire che padroni reazionari abbiano a ricattare i loro dipendenti, candidati od eletti a cariche pubbliche, con la minaccia del licenziamento o col licenziamento, vuoi per « punirli » di essersi impegnati ad amministrare la cosa pubblica nell'interesse della generalità o nel tentativo di piegarli al loro volere, per farne docili strumenti a difesa dei privilegi padronali.

Questo triste fenomeno è assai diffuso, nè tende ad attenuarsi, ma anzi si allarga con preoccupante estensione e virulenza e non si presenta come fenomeno individuale, ma piut-

tosto come preordinato e programmato metodo di lotta della classe proprietaria inteso a conservare i propri privilegi, ancorchè contrastanti con una società moderna e democratica.

Una inchiesta da noi svolta nella provincia di Milano ha dimostrato che nella sola agricoltura, astrazione fatta dal settore industriale e commerciale, su ottocento disdette comunicate nell'anno in corso, 1956, ad altrettanti salariati, ben seicento sono state intimate per evidenti motivi di rappresaglia politica a capi lega, a membri di leghe ed amministratori comunali, posti così nella materiale impossibilità di espletare il mandato ricevuto e gettati nella disoccupazione e nella miseria in relazione appunto e soltanto col mandato di cui furono investiti dalla sovranità popolare.

Fra questi lavoratori arbitrariamente ridotti alla fame prevalgono, come è ovvio, i rappresentanti dei partiti di sinistra o delle organiz-

zazioni sindacali aderenti alla C.G.I.L., ma non mancano neppure rappresentanti di altri partiti democratici o sindacati aderenti alla C.I.S.L.; la violenza del padronato più retrivo non ha freni e non tollera intralci di sorta ai propri privilegi che si vogliono considerare intangibili ed eterni.

Occorre che l'arbitrio e la prepotenza di questi padroni riottosi ed insensibili alle istanze democratiche siano frenati; è indispensabile che i lavoratori eletti a cariche pubbliche siano difesi e posti nella condizione di poter assolvere al mandato ricevuto, se si vuole che la democrazia nel nostro Paese sia una realtà e non una beffa.

A questa tutela vuol provvedere il disegno di legge che fiduciosamente sottoponiamo alla benevola attenzione del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I prestatori di lavori subordinati dipendenti da imprese pubbliche e private, industriali, agricole, commerciali o artigiane che siano membri di Consigli Comunali, Provinciali, Regionali o candidati alle relative elezioni oppure eletti o nominati ad altre cariche pubbliche, non possono essere licenziati o trasferiti senza il nulla osta delle Organizzazioni sindacali territoriali che rappresentano rispettivamente il prestatore di lavoro interessato o l'azienda.

Se il nulla osta viene concesso, il provvedimento aziendale diventa operativo.

Ove il nulla osta non venga concesso e il datore di lavoro proceda egualmente al licenziamento il lavoratore interessato potrà ricorrere, avverso il provvedimento, ad un Collegio arbitrale.

Art. 2.

Il Collegio arbitrale è composto da un rappresentante della Associazione territoriale che rappresenta il lavoratore, da un rappresentante dell'Associazione territoriale che rappresenta l'azienda, ed è presieduto dal Sindaco del comune in cui ha sede l'azienda o da un Consigliere comunale da lui delegato.

Nel caso in cui l'azienda o il lavoratore non siano iscritti ad alcuna associazione sindacale, gli stessi potranno conferire mandato ad una associazione territoriale rappresentativa.

Art. 3.

Il Collegio espletterà il tentativo di conciliazione e ove questo non riesca, emanerà il giudizio senza obbligo di formalità e di procedure, entro 10 giorni successivi alla presentazione del ricorso al Collegio stesso, dichiarando la presenza o meno di una « giusta causa » del licenziamento.

Qualora il Collegio stabilisca l'inesistenza di una giusta causa, il datore di lavoro sarà tenuto a riassumere con effetto retroattivo il lavoratore licenziato, o in mancanza a pagare una penale che sarà eguale alla retribuzione di cui avrebbe goduto il lavoratore licenziato per tutta la durata del mandato elettivo.

Nel caso di licenziamento senza giusta causa di un lavoratore candidato ad una carica elettiva, l'ammontare della penale di cui al comma precedente potrà giungere fino a dodici mesi di retribuzione.

In ogni caso spettano le indennità per la risoluzione del rapporto, fatti salvi i maggiori danni che il licenziamento possa procurare al lavoratore.